REGOLAMENTO (CEE) N. 1174/75 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 2305/70 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1295/74 della Commissione, del 22 maggio 1974, relativo alla trasformazione delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento (3), prevede la possibilità di trasformare in conserve le carni acquistate dagli organismi d'intervento ; che tali operazioni di trasformazione rendono talora necessarie operazioni di trasporto le cui spese sono a carico degli organismi d'intervento ;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine (4), completato dal regolamento (CEE) n. 1729/74 (5), dispone che le spese per determinati trasporti sono a carico degli organismi d'intervento ;

considerando che le spese per questi due tipi di trasporto rientrano nel finanziamento comunitario a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ; che il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 330/74 (7), non prevede la presa in considerazione di dette spese ; che occorre pertanto modificare tali disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70 è modificato come segue :

1. al punto h), il termine « congelate » è soppresso ;
2. è aggiunto il punto seguente :

« i) l'importo delle spese occasionate da un trasporto supplementare alla presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento in conformità delle norme comunitarie. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M.A. CLINTON

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 140 del 23. 5. 1974, pag. 47.
(4) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.
(5) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 4.
(6) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(7) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.